

Le precedenti puntate sono state pubblicate sui numeri 5/6, 7/8, 9/10 - 2004 della rivista ARTI TERAPIE.

HANDICAP, ISTITUZIONI, LEGISLAZIONE (4° PUNTATA)

Renzo Arturo Bianconi

La legge 383 "Disciplina delle Associazioni di promozione sociale" è del dicembre 2000, perciò recentissima quando si rammentino i tempi e i modi di entrata in vigore, gli adattamenti, i risvolti obbligatori. Infatti la sua attuazione pratica ricade negli ultimi due anni.

Art. 1 comma 3: "LA PRESENTE LEGGE HA, ALTRESÌ, LO SCOPO DI FAVORIRE IL FORMARSI DI NUOVE REALTÀ ASSOCIATIVE E DI CONSOLIDARE E RAFFORZARE QUELLE GIÀ ESISTENTI CHE RISPONDONO AGLI OBIETTIVI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO".

Questa enunciazione balza all'occhio in rapporto alle nostre Arti Terapie, che solo raramente vengono prese in considerazione quando non proposte tramite "pacchetti", programmi super-articolati, progetti facenti capo a gruppi, comitati, trust... Associazioni appunto. Con questa legge, la proposta da parte di Associazioni ha tutte le carte in regola, ma soprattutto va incontro a procedimenti spediti.

Merita però fare un leggero balzo indietro e (senza riportarlo) riferirsi all'articolo 2 che richiama articoli della Costituzione della Repubblica Italiana; e questi sì vanno riportati.

L'art. 2 della Costituzione: "LA REPUBBLICA RICONOSCE E GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO, SIA COME SINGOLO SIA NELLE FORMAZIONI SOCIALI OVE SI SVOLGE LA SUA PERSONALITÀ E RICHIEDE L'ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI DI SOLIDARIETÀ POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE."

L'Art. 3 comma 2: "È COMPITO DELLA REPUBBLICA RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE, CHE, LIMITANDO DI FATTO LA LIBERTÀ E L'EGUAGLIANZA DEI CITTADINI, IMPEDISCONO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI ALL'ORGANIZZAZIONE

POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE DEL PAESE."

L'Art. 4 comma 2: "OGNI CITTADINO HA IL DOVERE DI SVOLGERE, SECONDO LE PROPRIE POSSIBILITÀ E LA PROPRIA SCELTA, UN'ATTIVITÀ O UNA FUNZIONE CHE CONCORRA AL PROGRESSO MATERIALE O SPIRITUALE DELLA SOCIETÀ."

Si fa questo trasferendo il discorso al mondo handicap e alla psichiatria; o restringendolo, diciamo pure, visto che la legge non è fatta solo per quelle categorie. Pensiamo a quegli handicappati, a quei malati di mente che spessissimo sono stati presi dentro nelle attività che molte associazioni svolgono e per le quali chiedono l'appoggio diretto o indiretto dell'impianto statale. La legge stessa, subito al successivo articolo 4, parla di risorse economiche concesse per il funzionamento e lo svolgimento delle attività delle associazioni.

Ci compete soffermarci sull'ultimo comma della Costituzione surriportato, proprio perché è quel progresso spirituale della società che molto spesso non era stato fin qui considerato all'interno dei compiti assegnati alle persone svantaggiate. Valga per semplicistico esempio il fatto che dei pazienti psichiatrici venivano quasi a forza inseriti in laboratori produttivi con mira utilitaristica (fosse calzoleria, pelletteria, falegnameria, legatoria, astucceria per occhiali) senza tener conto che nella stragrande generalità quel tipo di pazienti non ha voglia di lavorare. È per questo che abbiamo visto fallire iniziative comunitarie di recupero e reinserimento.

Non si è mai tenuto conto – e solo adesso lo si fa – del "progresso spirituale della società". Era più che ora che sorgessero quelle iniziative che sono ormai avviate e che si rivolgono allo "star bene" delle persone, alla loro gioia e soddisfazione intima. E questa perviene a loro dal ritrovarsi con chi li ascolta nella loro pur distratta e frammentaria dimensione di vita.

In tale direzione sono state orientate certe finestre, certi pacchetti organizzativi concretatisi per lo più in incontri di gruppo reiterati, condotti da esperti di questo o quel settore. Questi incontri si studiano di fornire una conoscenza degli altri (normali e no) al fine di raggiungere poi una più precisa percezione di se stessi, che si traduce a sua volta in un benessere interiore, e che, a sua volta ancora, apporta ad una elevazione spirituale.

È così che è già intervenuta talvolta una chiamata in causa delle terapie artistiche, come quelle che per loro stessa natura concorrono al progresso spirituale degli individui in questione, e per conseguenza della società.

Essendo alcune associazioni già votate alle esperienze sportive (estese molto spesso anche a persone svantaggiate) è stato giocoforza che tra le terapie artistiche venisse scelta la Danza/Movimento Terapia piuttosto che le terapie corporee tradizionali. E si sta vedendo il risultato, talvolta, di quella attenzione minuziosa e di quel processo simbiotico che la Danza/Movimento Terapia include tra le sue prerogative.

Come in tutte le esperienze programmate e sistemate in zone e luoghi ben precisi va subito rammentata la necessità di controllo da parte dello Stato. La legge 383 prevede addirittura un Osservatorio nazionale e osservatori regionali dell'associazionismo, composto il primo da 26 membri di cui 10 rappresentanti delle associazioni a carattere nazionale maggiormente rappresentative (Art. 11/1).

La formulazione per se stessa apparirebbe garantire l'optimum della sorveglianza, istituendo la presidenza dell'Osservatorio da parte del Ministro per la solidarietà sociale sui 26 membri componenti. Non vorremmo però che avvenisse quello che avviene in quasi tutte le associazioni nazionali e negli organi di controllo parimenti nazionali. Intendiamo dire che si è rivelato molto difficoltoso l'impianto di comunicazione (e per conseguenza di controllo) fra attività



effettivamente svolgentisi a grande distanza sul territorio. Alla fine può capitare (come capita) che gli operatori preposti alle svariate sedi attestino come veritiero quello che in realtà non è avvenuto; non sia mai dovessero contraffare o simulare delle firme di presenza! Vogliamo solo dire: attenzione! Attenzione alle attività prodotte da associazioni troppo grandi e troppo estese per venir all'uopo controllate.

Questa la carenza legislativa.

Tra i compiti dell'Osservatorio, stabiliti dall'Art. 12 della legge stessa, non figura il controllo sulla effettiva esecuzione delle attività messe in cantiere dalle varie realtà consorziali. Tanti sono i compiti demandati all'Osservatorio: promozionali, di approvazioni e di sostegno; ma quasi nulla che riguardi il controllo. Il massimo lo si legge al punto I: "ESAME DEI MESSAGGI DI UTILITÀ SOCIALE REDATTI DALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEI REGISTRI, LORO DETERMINAZIONE E TRASMISSIONE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI". Nessuna altra disposizione in merito a rilevazione e controllo.

Ci consta che le Regioni effettuino invece controlli periodici ed insistiti sulle attività da loro supportate e in particolare su quelle artistico/culturali. Sarà concesso sperare in un intervento altrettanto capillare da parte dello Stato?

Si afferma questo in relazione alle notorie difficoltà (e consequenziale inesistenza) di rilevamento dell'effettivo rispetto della normativa; anche al cospetto di disposizioni già vigenti all'entrata in vigore della legge 383.

Ci riferiamo alla legge 104 che fa tempo dal 1992: "LEGGE-QUADRO PER L'ASSISTENZA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE E I DIRITTI DELLE PERSONE HANDICAPPATE". Ebbene l'Art. 13 di questa legge ha come titolo espresso "integrazione scolastica". Lo citiamo perché non tutte, ma, ripetiamo, gran parte delle iniziative lanciate dalle asso-

ciazioni di promozione sociale si riferiscono al mondo handicap. Dunque Art. 13: "L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DELLA PERSONA HANDICAPATA NELLE SEZIONI E NELLE CLASSI COMUNI DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E NELLE UNIVERSITÀ SI REALIZZA... ANCHE ATTRAVERSO: A) LA PROGRAMMAZIONE COORDINATA DEI SERVIZI SCOLASTICI CON QUELLI SANITARI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI, RICREATIVI, SPORTIVI E CON ALTRE ATTIVITÀ SUL TERRITORIO GESTITE DA ENTI PUBBLICI E PRIVATI. A TALE SCOPO GLI ENTI LOCALI, GLI ORGANI SCOLASTICI E LE UNITÀ SANITARIE LOCALI, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, STIPULANO GLI ACCORDI DI PROGRAMMA DI CUI ALL'ART. 27 DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990 N° 142 (14)... TALI ACCORDI DI PROGRAMMA SONO FINALIZZATI ALLA PREDISPOSIZIONE, ATTUAZIONE E VERIFICA CONGIUNTA DI PROGETTI EDUCATIVI, RIABILITATIVI E DI SOCIALIZZAZIONE INDIVIDUALIZZATI, NONCHÉ A FORME DI INTEGRAZIONE TRA ATTIVITÀ SCOLASTICHE E ATTIVITÀ INTEGRATIVE EXTRASCOLASTICHE".

Perfetto nelle idee e nella sua formulazione, il dettato legislativo è rimasto ampiamente disatteso. Cioè a dire che gli accordi di programma per certe parti saranno anche avvenuti. Solo che dalle nostre effettive rilevazioni risulta che la scuola è rimasta un parcheggio per l'handicappato, e soprattutto per quello etichettato grave. Non c'è bisogno di commentare parola per parola l'articolo; solo basta raffrontare quanto di positivo viene enunciato e le condizioni a cui si trova di fronte la famiglia oltre alla scuola stessa.

Se il cerebroleso che frequenta il liceo si rifiuta con mille ritrosie di scendere le scale di casa è perché "quelle" costituiscono l'inizio della strada per raggiungere la scuola. Il medesimo disabile è in grado di deambulare con aiuto, partecipa docilmente alla vita di famiglia, accetta con sempre più convinzione le terapie e l'accostamento ad attività nuove se entusiasmanti. Perché allora tanta difficoltà sulle scale, che a questo punto appare chiaramente simulata? Non percorre volentieri quel cammino dato che sa che si sta recando là dove nessuno gli dedicherà adeguata attenzione. Tanta la determinazione che lo stesso percorso viene rifiutato anche quando serve a scopi differenti.

La situazione è tanto più deprimente quando si legge il comma 5 dello stesso articolo della legge 104: "NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO SONO GARANTI-

TE ATTIVITÀ DIDATTICHE DI SOSTEGNO, CON PRIORITÀ PER LE INIZIATIVE SPERIMENTALI... REALIZZATE CON DOCENTI DI SOSTEGNO SPECIALIZZATI, NELLE AREE DISCIPLINARI INDIVIDUATE SULLA BASE DEL PROFILO DINAMICO-FUNZIONALE E DEL CONSEGUENTE PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO".

Più deprimente ancora è il venire a conoscenza dell'istituzione di organismi destinati a quello scopo. Art. 15 comma 1: "PRESSO OGNI UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE È ISTITUITO UN GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DA: UN ISPETTORE TECNICO NOMINATO DAL PROVVEDITORE AGLI STUDI, UN ESPERTO DELLA SCUOLA UTILIZZATO AI SENSI DELL'ART. 14, DECIMO COMMA, DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1982, N° 270 (20), E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DUE ESPERTI DESIGNATI DAGLI ENTI LOCALI, DUE ESPERTI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, TRE ESPERTI DESIGNATI DALLE ASSOCIAZIONI DELLE PERSONE HANDICAPPATE MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVE A LIVELLO PROVINCIALE".

Non ci risulta funzionare nella pratica che poco o nulla di quanto qui stabilito. Molto opportuno sarebbe che nella costituzione dei suddetti gruppi di lavoro entrasse l'Osservatorio delle associazioni di promozione sociale. Non ci sarebbe neanche bisogno di modifica alla legge 104 visto che parla di "associazioni delle persone handicappate" che già rientrano (alcune) quasi automaticamente nella 383.

In questo modo l'associazione tale o tal'altra ed il suo osservatorio sarebbe in grado di aderire alla fattispecie f) comma 3 dell'12 della 383: "APPROVAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI ELABORATI, ANCHE IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI, DALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NEI REGISTRI... PER FAR FRONTE A PARTICOLARI EMERGENZE SOCIALI E PER FAVORIRE L'APPLICAZIONE DI METODOLOGIE DI INTERVENTO PARTICOLARMENTE AVANZATE".

Nello stesso tempo verrebbe ad essere meglio garantito l'Art. 15 comma 1 della 104.

Per nostro conforto sarebbe tutelato e riconosciuto il campo delle Arti Terapie, richiamato implicitamente - non si può negare - negli articoli stessi e ripreso all'Art. 41 ter della 104.

RENZO ARTURO BIANCONI, Movimento-Danza terapeuta, Dottore in Giurisprudenza, Cortina d'Ampezzo (BL).